

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- 1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di "Rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata" nel Comune di Campagnola Emilia (RE) presentato dalla Ditta "Paterlini Giampaolo e Pierangelo S.n.c." da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R5 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti di cui ai seguenti codici CER e classificati ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia e codici CER	Quantità avviate a recupero	
	ton/anno	m ³ /anno
Tipologia 7.1: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto [170101] [170102] [170103] [170107] [170904]	50.000	33.333
Tipologia 7.6: Conglomerato bituminoso [170302]	1.000	650
Totale	51.000	33.983

- b. nel caso dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1, così come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., l'attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata conformi alle specifiche tecniche descritte nell'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 o prodotti conformi a quelli previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per le suddette tipologie di rifiuti, e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- c. nel caso dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6, analogamente, l'attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali: in questo caso il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- d. l'attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi;
- e. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
- f. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
- g. devono mantenersi bagnate le strade di accesso e i percorsi interni utilizzati dai mezzi d'opera e dai camion; devono altresì mantenersi bagnate le ruote dei mezzi d'opera e dei camion in movimento;

- h. all'interno dell'area, i mezzi devono mantenere velocità adeguate a limitare i fenomeni di sollevamento delle polveri e in ogni caso non superiori a 30 km/h;
- i. le operazioni di bagnatura, che devono garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento;
- j. in caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi; di ciò deve essere data comunicazione informativa ai lavoratori;
- k. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l'idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
- l. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
- m. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
- n. in relazione al punto precedente, e fatta comunque salva la facoltà del Proponente di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della D.G.R. 21 gennaio 2002, n. 45, da richiedere e ottenere nei modi e nei tempi previsti dalla citata D.G.R. n. 45/2002;
- o. deve essere garantita l'impermeabilità delle aree interessate dalle manovre dei mezzi e dalle attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;
- p. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
- q. deve essere accuratamente evitata la dispersione nell'ambiente esterno, e in particolare su strade pubbliche, di polveri, fango, ecc.;
- r. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- s. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- t. l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- u. deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'art. 2 della decisione 2000/532/CE;

- v. deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti l'idoneità delle M.P.S. prodotte;
 - w. la movimentazione dei mezzi pesanti in entrata/uscita dal cantiere dovrà avvenire al di fuori delle ore di punta;
 - x. le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite conformemente alla disciplina di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla D.G.R. 286/2005 e alla D.G.R. n. 1860/2006;
 - y. qualora sia previsto uno scarico in acque superficiali, la Ditta deve presentare apposita richiesta di autorizzazione allo scarico con le procedure previste dagli uffici competenti;
 - z. tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei;
 - aa. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
 - durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
 - durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
 - lo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
 - devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- 2) che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- 3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Paterlini Giampaolo e Pierangelo S.n.c.; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Campagnola Emilia; all'ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all'AUSL di Reggio Emilia;
- 4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
- 5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.